

**La deontologia degli psicologi:
Aspetti normativi e criticità nell'applicazione
delle norme
Segreto professionale
E Testimonianza**

Trieste, 15 Maggio 2019

La deontologia è il compito fondamentale dell'Ordine.

Infatti gli Ordini vengono istituiti per poter vigilare sulle professioni.

Questo perché alcune professioni, tra cui la psicologia, vengono considerate importanti e di “**grande impatto**” e pertanto devono essere vigilate e verificate nel buon operato.

L'Ordine ha il compito di verifica del buon operato.

- ▶ Ma come può tradursi in pratica la funzione deontologica dell'Ordine?
 - ▶ Il problema sta nella traduzione di norme della legge con l'operare quotidiano.
- 

La L. 56/89, che istituisce la professione di Psicologo, prevede che la Categoria si doti di un **Codice Deontologico**.

Tale adempimento,
che caratterizza tutte le professioni ordinate,
rende possibile l'esplicitazione agli iscritti e alla loro
utenza
dei principi etici a cui devono uniformarsi i professionisti
ed è lo strumento di riferimento per la valutazione dei
comportamenti non conformi.

Documenti importanti

- 1) Il **Codice Deontologico degli psicologi Italiani**
- 2) La **Sentenza Platé**
- 3) **Codice Civile e Penale**
- 4) Eventuali sentenze di giudici o del TAR

Anche se Bisogna tener presente che esiste un ordine di importanza tra le norme:

Leggi dello stato hanno più importanza di norme e decreti di settore

Le leggi quadro hanno più importanza di norme e decreti statali. Pertanto le norme di settore NON possono entrare in contrasto con norme, leggi e decreti di “ordine” superiore.

1) CODICE DEONTOLOGICO

Il codice deontologico, definisce responsabilità e comportamento professionale,

Ed allo stesso tempo risponde ad una funzione di triplice tutela:

1. dell'utente/destinatario/comunità/società (artt. 4-9-11-17-28)
2. del professionista psicologo (artt. 35 - 36)
3. della professione di psicologo (artt. 6 -8)

Art. 3 del CDPI

“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo, delle comunità”

“lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che [...] può intervenire significativamente nella vita degli altri”

“lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili conseguenze”

- ▶ **Qualsiasi progetto ed intervento psicologico, dal più clinico e sanitario a quello orientato alle organizzazioni necessita di attuare azioni nel rispetto delle competenze professionali e secondo principi della qualità, sostenibilità, etica professionale.**
- 

Ne consegue che

- ▶ Tutti gli interventi psicologici professionali hanno implicazioni deontologiche e responsabilità professionali

In particolare ciascun intervento dovrebbe garantire

- ▶ Correttezza delle procedure
 - ▶ Correttezza nei confronti dei soggetti committenti
 - ▶ Correttezza nei confronti dei soggetti destinatari se diversi dalla committenza
 - ▶ Correttezza nei confronti della categoria
- 

Sul segreto professionale



Pur riguardando varie professioni, NON è regolamentato da tutti gli ordini ed in tutte le professioni alla stessa maniera.

Per gli Psicologi, il segreto professionale, laddove riteniamo importante portarlo avanti per la tutela, possiamo applicarlo a quasi tutte le situazioni, con delle importanti eccezioni, tra cui in alcune occasioni giudiziarie dove il bene supremo (e giuridico) superi il bene terapeutico. Di fronte ad ogni altro organo (compreso organi di polizia giudiziaria, carabinieri, etc..., NON siamo OBBLIGATI alla deroga.

- ▶ Fondamentale principio etico x il rispetto dei diritti e delle libertà della Persona è il *rispetto del segreto professionale* applicabile a *tutti i dati e le notizie* riguardanti il committente e l'eventuale destinatario, *acquisite nel corso dell'incarico professionale*

Il segreto dello psicologo protegge la vita psichica del soggetto , la sua salute mentale, la libertà del professionista nel suo operare.

È la Lg 56/89 a trasformare il segreto professionale da

“comportamento etico” a “dovere deontologico”

Dichiarando che:

“Gli iscritti all’albo (ndr. degli psicologi)

sono soggetti

alla disciplina stabilita dall’art. 622 del codice penale “

In realtà la complessità è grande!!!

Infatti, nella materia della segretezza professionale ci sono molti elementi, anche legislativi, in apparente contraddizione, oltre a comparire un **elemento di discrezionalità** importante... e rischioso.

Nello specifico, nella suddetta tematica compaiono:

- Leggi apparentemente in contraddizione (es. art. 11 e 12 del CDPI, art. 622 c.p., art. 200 versus 201 del c.p.);
- Obbligo di segnalazione e/o denuncia versus obbligo di mantenimento del segreto;
- Discrezionalità;
- Incaricato di pubblico ufficio versus professione privata;
- Bilanciamento degli interessi....

Articoli a conferma?

- ▶ **Art. Articolo 11 CDPI**

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

- ▶ **Articolo 12 CDPI**

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

(Art. 200 c.p.p. 1988).

(*Segreto professionale*)

“ Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (331/334 c.p.p.); (sono elencate le categorie):
a)[...] b) [...] c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;.. ”

Per consenso, quasi unanime, quella dello psicologo è una “*professione sanitaria*” e la Lg. 3 Decreto Lorenzin, lo sancisce ufficialmente.

Art. 622 c.p

- ▶ “ Chiunque, avendo notizie, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da ...”
- ▶ Il delitto è punibile a querela della persona offesa (336 c.p.p.)

Allo stesso tempo....

Art. 12 CDPI

Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, **esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso** del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Il codice penale prevede e **punisce**, tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia ed in particolare tra quelli contro l'attività giudiziaria, **l'omissione di denuncia da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.)**, **dell'incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.)** e da parte del comune **esercitante di una professione sanitaria (art. 365 c.p.)**.
(Delitti contro l'attività giudiziaria)

Procedendo nell'interpretazione analitica dell'art. 622, si sottolinea come la rivelazione costituisce reato se viene espletata “ *senza giusta causa*”.

Per interpretazione unanime l'espressione in esame, *senza giusta causa*, comprende sia le cause di giustificazione previste nella parte generale del codice penale, sia altre cause più specifiche che si verificano ogni qualvolta vi sia un interesse preminente che impone o consente al professionista la rivelazione del segreto

Giusta causa sussiste quando la violazione del segreto è inevitabile, costituendo l'unico strumento possibile per la tutela di un diritto o interesse legittimo.

Giusta causa può ritenersi la denuncia obbligatoria dinanzi ad un reato perseguibile d'ufficio.

Giusta causa è l'obbligo di testimoniare imposto dall'Autorità Giudiziaria con mandato di comparizione allo psicologo che è a conoscenza di fatti o notizie inerenti ad un processo, a meno che questi non voglia avvalersi del diritto di astensione ai sensi dell'art. 200 c.p.p. e valuti preminente la tutela psicologica del suo cliente.

L'obbligo di referto ed obbligo di denuncia.

L'obbligo del segreto cede dinanzi a questi altri obblighi:

- ▶ *Art. 331 c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.)*
- ▶ *“...**i pubblici ufficiali** e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, **hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio**, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”*

Art.334 c.p.p. (Referto)

“Chi ha l’obbligo del referto (365,384) deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo del ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza, ovvero in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.”

Chi ha l'obbligo del referto?

Art. 365 c.p. (Omissione di referto).

“Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio ometta o ritarda di riferirne all'autorità indicata dall'art.361, è punito ...”

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.

“Segreto professionale o obbligo di referto?”

- ▶ L'art. 365 c.p. non permette equivoci interpretativi: la norma impone tassativamente l'obbligo del referto a tutti gli esercenti una professione sanitaria.
- ▶ Lo psicologo appartiene alla categoria delle professioni sanitarie, perché il suo ambito operativo è la salute psicofisica del soggetto o dei soggetti che a lui si affidano.
- ▶ E' perciò tenuto all'obbligo del referto.

- ▶ L'obbligo alla segnalazione sorge non appena il professionista sanitario ravvisi, in base ad una sua valutazione, *la concreta possibilità di un delitto perseguibile d'ufficio, (non una contravvenzione)*; non è necessario che il sanitario abbia *la certezza che il reato* sussista. Tale accertamento spetta all'autorità giudiziaria. Entro *ventiquattrore dalla* prima osservazione, ed *immediatamente se vi è pericolo nel ritardo*.

Come raccordare l'art.622 e l'art.365 c.p.?

Individuando un principio giuridico superiore che coordini le due norme.

- ▶ L'obbligo del segreto professionale viene meno e interviene l'obbligo del referto nel momento in cui lo psicologo si trova davanti ad un delitto perseguibile d'ufficio e c'è da tutelare con urgenza una vittima ed evitare un *pericolo imminente per la vita fisica, psichica, o psicofisica di una persona, ad es. un minore*

N.13 e N. 14 del Codice Deontologico Nazionale Degli Psicologi,

▶ **Art. 13**

- ▶ *“ Nel caso d’obbligo di referto od obbligo di denuncia lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.*
- ▶ *Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettano gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”*

Quali sono i reati perseguibili d'ufficio, dinanzi ai quali lo psicologo può trovarsi e deve procedere al referto o se è un pubblico ufficiale o ricopre un servizio pubblico è tenuto a denunciare?

- ▶ * *Lesioni personali con prognosi superiore a 20 giorni o, se inferiore, qualora derivi una malattia che metta in pericolo di vita (art.582 c.p.).*
- ▶ * *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli se sono atti reiterati nel tempo e abituali (art. 572 c.p.)*
- ▶ * *Abuso di mezzi di correzione e disciplina, se ne deriva pericolo di malattia nel corpo e nella mente (art. 571 c.p.).*
- ▶ * *Reati sessuali (Art.696 bis c.p.)* Per questi ultimi la legge distingue diverse fasce d'età e diverse condizioni perseguibili d'ufficio e no.

Lo psicologo perito o consulente tecnico è certamente tenuto insieme agli altri soggetti coinvolti (i magistrati, i cancellieri, i segretari, gli interpreti,) al segreto istruttorio (art. 230, 226 c.p.p.).

- ▶ In questo caso lo psicologo è tenuto al segreto, per la natura stessa della materia coperta da segreto, per la funzione pubblica che esercita, per la professione che rappresenta, per il vincolo contratto con un giuramento dinanzi al magistrato.

ATTENZIONE perchè

- ▶ l'obbligo di denuncia sussiste anche se si viene a conoscenza dell'ipotetico reato (ipotetico perché sarà il Giudice a decidere se sussiste o no il reato denunciato) non durante le ore dedicate alla propria attività istituzionale (pubblica), ma a causa di questa, cioè anche fuori dall'orario di servizio, se ci sono evidenze o viene addirittura esplicitato - che la persona che sta riferendo il fatto lo sta facendo proprio perché a conoscenza della funzione pubblica ricoperta dal collega.
- ▶ come libero professionista non si deve rispettare alcun obbligo di denuncia, se non nel caso (riferito però a tutti i cittadini) in cui si venga a conoscenza di reati "contro la personalità dello Stato" (eversione, attentato, ecc) o comunque di reati perseguibili d'ufficio

Bibliografia

1. Codice deontologico Psicologi Italiani
2. Codice di Diritto Penale
3. Codice di Diritto delle Procedure Penali
4. “Lo psicologo ed il segreto professionale”, Angela De Sensi “L’obbligo di denuncia nella legislazione e nel Codice Deontologico degli Psicologi Italiani”, Manuela Colombrai, Fulvio Frati, AVV.ti Colliva e Gualandi
5. “La privacy, il segreto professionale e gli obblighi di denuncia e di testimonianza nella legislazione e nella deontologia degli psicologi italiani”, Fulvio Frati

7. Frati, F. (2001) – Il comportamento dello Psicologo nei casi di presunto abuso sessuale nei confronti di minori, sul n. 9 di Gennaio 2001 del “Bollettino d’informazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia–Romagna”, sul n. 3 di Aprile 2002 del Giornale dell’Ordine Nazionale degli Psicologi “La Professione di Psicologo” e sul n. 3 di Maggio 2002 di “AUPI Notizie”.
8. Gius, E. e Zamperini, A. (1995) – Etica e psicologia, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1995.
9. Gulotta, G. e Calvi, E. (1999) – Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo, Milano, Giuffrè Editore, 1999.